

Legge regionale 16 dicembre 1991 , n. 62 - TESTO VIGENTE dal 01/01/1992

Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.

Art. 3

1. Per processo di combustione si intende quella fase, pur inserita nel ciclo della lavorazione industriale, nel corso della quale sostanze suscettibili di produrre energia o calore vengono combuste allo specifico scopo di assicurare alle aziende energia utile al funzionamento dei macchinari ed al riscaldamento degli ambienti di lavoro.